

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1136**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2002**

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare  
per la valutazione della spesa pubblica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia è l'unico Paese dell'Occidente sviluppato in cui l'attività di valutazione viene essenzialmente delegata all'esterno dell'amministrazione, con evidente mancanza di continuità, sistematicità, apprendimento, eccetera. La debolezza della progettualità pubblica non consente nemmeno un adeguato utilizzo delle potenzialità private in questo campo, mentre lascia aperta la possibilità a pericoli di inquinamento e di scarsa chiarezza.

Così, mentre il problema dell'ammontare della spesa pubblica (delle entrate tributarie insufficienti, del debito accumulato e del *deficit* corrente) ha un ruolo di primo piano nella vita del Paese, nessuno - o quasi - si occupa seriamente dei risultati concreti della spesa, dei danni incalcolabili derivanti dalla mancata valutazione delle spese e delle politiche dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli.

All'estero l'interesse per la valutazione dei risultati della spesa è andato crescendo rapidamente. I governi dei principali Paesi occidentali hanno creato propri specifici osservatori, mentre alcune istituzioni internazionali hanno maturato, a questo proposito, ormai una solida tradizione. Basti considerare l'esperienza del *General accounting office* e dell'*audit* pubblico del Congresso degli USA, quella di un Ministero per la valutazione del Giappone e quella del *Conseil national de l'évaluation* in Francia.

Il presente disegno di legge, che riproduce un altro presentato nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Gambale del gruppo Margherita della Camera (atto Camera n. 2100), contiene la proposta di istituire una Commissione parlamentare permanente per la valutazione retrospettiva della spesa e delle politiche pubbliche nasce dall'esi-

genza di verificare l'efficacia e l'efficienza degli obiettivi raggiunti da queste per poter meglio perseguire il soddisfacimento di determinate esigenze collettive o indirizzare l'azione dello Stato verso bisogni alternativi.

Alcune leggi, in concreto mai applicate, vanno nella direzione di una valutazione della spesa pubblica. Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede, all'articolo 239, la possibilità di rilievi e proposte correttive in sede di revisione economico-finanziaria.

In modo ben più significativo la legge 15 marzo 1997, n. 59, cosiddetta «legge Bassanini 1», sulla riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa, prevede, all'articolo 17, l'istituzione di «sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici».

È il segno della presa di coscienza dell'importanza della valutazione della spesa, già da tempo, d'altronde, evidenziata dagli studiosi e dagli economisti più avvertiti.

In questo solco il presente elaborato a pieno titolo si iscrive. Esso trae spunto da un lavoro del gruppo di ricerca e approfondimento del professor Luca Meldolesi, docente di politica economica presso l'università degli studi di Napoli.

La sua logica è proprio quella di costruire, nel cuore dell'amministrazione, per poi allargarle gradualmente fino all'estrema periferia, strutture coordinate di valutazione sistematica e permanente sugli effetti della spesa di ogni realtà pubblica.

Un'amministrazione che funzioni bene dovrebbe essere sempre pronta a stabilire non solo dove aumentare le spese ma soprattutto, all'occorrenza, dove e come ridurle, salva-

guardando gli interessi degli utenti prima di quelli degli impiegati.

Si tratta di progetti a costo bassissimo che, in breve tempo, devono produrre un attivo: si possono sostituire spese esterne, utilizzare proficuamente personale sovrabbondante, suggerire risparmi significativi nei diversi rami dell'attività pubblica.

Un lavoro di questo tipo acquista senso in tre prospettive:

a) quella di una critica della cultura della spesa, del fondo perduto, dell'irresponsabilità nei confronti del denaro pubblico; e di uno sviluppo, invece, della cultura del risultato che coinvolga istituti di ricerca, riviste, eccetera, e crei sbocchi professionali corrispondenti;

b) quella della messa in moto delle grandi energie dormienti dell'amministrazione e quindi di una riforma che punti in primo luogo al «decentramento delle funzioni» e alla responsabilizzazione dei dipendenti anche riguardo a una migliore organizzazione del lavoro erogato;

c) quella dell'alleggerimento da una serie di enti e funzioni desuete, di un migliore perseguimento delle attività necessarie, di una riduzione progressiva delle rigidità dell'impiego del lavoro dipendente, di un ridimensionamento del suo numero e di una riqualificazione delle sue competenze rispetto alle esigenze effettive del Paese.

È l'esperienza trascorsa che contiene gli elementi di giudizio indispensabili per fondare consapevolmente la politica dell'oggi: analizzata con intelligenza e pazienza può suggerire le vie evolutive che dovremmo perseguire.

Nello specifico, la Commissione viene a rappresentare la controparte delle Commis-

sioni Bilancio e dei Servizi Bilancio dello Stato dei due rami del Parlamento che si occupano dell'attività previsionale *ex ante* della spesa, fungendo, così, da punto di raccordo, di raccolta e di promozione della valutazione dei risultati in collaborazione con gli organi dello Stato preposti a «vegliare» sulla spesa pubblica.

Una novità significativa nei rapporti con la pubblica amministrazione è che la Commissione non ha, a differenza della contestazione di illeciti o irregolarità, funzioni punitive o di controllo fiscale, ma si propone unicamente di favorire una riflessione su miglioramenti possibili. Per altro verso, la sua istituzione rientra in un processo di riqualificazione e sviluppo del lavoro parlamentare che si può cogliere in molte delle moderne democrazie, secondo cui la verifica delle attività pubbliche si affianca alle tradizionali attività di legislazione e di mediazione sociale del Parlamento. Attrezzare uno strumento tanto innovativo per il nostro Paese esalterebbe pertanto il ruolo del Parlamento stesso.

Dotare il Parlamento di un'istituzione in grado di segnare un momento di netta discontinuità con un passato di inefficacia e di discredito dell'azione pubblica, assumerebbe un significato estremamente importante.

Non sembra, infine, fuori luogo evidenziare come un interesse e un rilievo particolari il presente disegno di legge assuma per il Mezzogiorno, dove più forte e meno efficace è stata in questi anni la spesa pubblica. Basti pensare ai benefici effetti, non solo per le casse dello Stato, che avrebbe potuto avere lo spesso dissennato intervento straordinario se solo il suo impatto sociale e la sua efficacia reale fossero stati adeguatamente valutati.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Istituzione e finalità)*

1. È istituita una Commissione parlamentare per la valutazione dei risultati della spesa e delle politiche pubbliche, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione:

*a)* svolge un sistematico lavoro di valutazione dei risultati delle spese e delle politiche pubbliche, secondo priorità e scadenze prestabilite;

*b)* presenta annualmente, in occasione della presentazione del disegno di legge concernente il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato, una relazione sull'attività svolta, con la formulazione delle proprie osservazioni e proposte, relative, in particolare, all'istituzione di uffici di valutazione della spesa pubblica presso le amministrazioni pubbliche e gli organi elettivi.

3. La Commissione promuove, altresì, le iniziative opportune per la valorizzazione dell'attività degli uffici di valutazione della spesa pubblica di cui alla lettera *b)* del comma 2, e per la diffusione dei risultati del loro lavoro, di intesa con le amministrazioni pubbliche e gli organi elettivi competenti.

## Art. 2.

*(Composizione)*

1. La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Ca-

mera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari e assicurando comunque la rappresentanza di tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione elegge al suo interno il presidente e due vice presidenti.

3. La Commissione si avvale di un nucleo di valutazione composto da personale delle due Camere.

### Art. 3.

#### *(Ripartizione delle spese)*

1. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.





